

## POLICY AZIENDALI

### Politiche aziendali sulla gestione dei fornitori

<b>NOME</b>	Politiche aziendali sulla gestione dei fornitori
<b>CATEGORIA</b>	Policy aziendali
<b>RESPONSABILE</b>	AD
<b>CREATO DA</b>	
<b>AUTORE ULTIMA MODIFICA</b>	
<b>RIVISTO DA</b>	
<b>STATO</b>	Definitivo
<b>DISTRIBUZIONE</b>	Interna ed esterna

<b>VERSIONE</b>	<b>DATA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>RUOLO ORGANIZZATIVO</b>	<b>APPROVATO E FIRMATO DIGITALMENTE DA</b>
0.1	29/12/2021	Prima emissione	Direttore Generale	Sernia Stefano Antonio



## 1. INTRODUZIONE

La presente policy disciplina l'istituzione e la gestione dell'Albo fornitori di SOSE Spa (di seguito SOSE) per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (di seguito, anche "Albo fornitori") ai sensi dell'articolo 36, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come definiti nella "Policy Procurement - Politiche aziendali sul procurement per importi sopra-soglia e sotto-soglia", con la finalità di:

- introdurre criteri di individuazione certi e chiari degli operatori economici, nel rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento e trasparenza, relativamente alle acquisizioni di servizi e forniture per le quali, in applicazione della vigente normativa sui contratti pubblici, è previsto l'invito di operatori economici individuati tramite appositi Elenchi istituiti presso la Stazione Appaltante;
- dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per categorie di specializzazione, funzionale alle attività di individuazione degli operatori economici da interpellare nelle procedure di affidamento di contratti pubblici;
- preconstituire una sintesi aggiornata degli operatori economici presenti nei settori economici di interesse.

L'Albo fornitori potrà, inoltre, essere utilizzato da SOSE per individuare gli operatori economici qualificati da interpellare per gli affidamenti di beni e servizi ai sensi dell'art. 63, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Resta inteso che l'Albo fornitori potrà comunque essere utilizzato da SOSE in tutte le ulteriori ipotesi previste dalla normativa vigente.

Resta, altresì, inteso che la SOSE può ricorrere ai servizi presenti nel portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e agli altri strumenti d'acquisto messi a disposizione delle Stazioni Appaltanti: in questi casi la presente policy non trova applicazione.

Dall'iscrizione all'Albo fornitori non consegue un diritto soggettivo dell'operatore economico ad essere invitato alle procedure di acquisto per la fornitura di beni e l'affidamento di servizi ma un interesse ad essere valutato ai fini dei principi delineati dall'art. 36, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potendo SOSE non utilizzare in via esclusiva l'Albo fornitori per le suddette procedure. Resta, pertanto, ferma la facoltà di SOSE, in presenza di un'adeguata motivazione, di invitare anche altri operatori non inseriti nell'Albo fornitori.

## 2. ALBO FORNITORI

L'Albo fornitori, la presente Policy e l'indicazione della documentazione da produrre sono resi disponibili sul sito web di SOSE all'indirizzo <https://www.sose.it/it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/albo-fornitori>.

Gli operatori economici interessati possono inviare la propria istanza di iscrizione sul Portale Acquisti (di seguito "Portale") di SOSE nel rispetto delle disposizioni di cui appresso. SOSE procederà a valutare ogni istanza di iscrizione ed a tal fine potrà richiedere di integrare e/o modificare tutta la documentazione presentata.

L'Albo fornitori è gestito in modalità telematica e, di conseguenza, l'operatore economico dovrà registrarsi sul Portale per poter presentare un'istanza di iscrizione, modifica o rinnovo.



L'Albo fornitori si suddivide in due sezioni, "forniture" e "servizi", ciascuna delle quali è costituita dalle categorie merceologiche che sono indicate nell'Allegato sub "1" - "ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE - ALBO FORNITORI DI SOSE S.P.A."

All'interno dell'Albo fornitori gli operatori economici devono essere iscritti ad almeno una categoria merceologica ed essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico e finanziaria richiesti.

L'Albo fornitori è un albo aperto e l'istanza di iscrizione può essere presentata in qualsiasi momento. SOSE si riserva la facoltà di:

- porre termine in qualsiasi momento, in tutto o in parte all'Albo fornitori istituito;
- modificare in qualsiasi momento la presente Policy ed i requisiti di iscrizione;
- attivare, modificare od eliminare categorie merceologiche in qualsiasi momento.

L'Albo Fornitori verrà tenuto costantemente aggiornato.

### **3. REQUISITI MINIMI DI ISCRIZIONE**

A prescindere dai requisiti ulteriori che saranno richiesti ad insindacabile giudizio di SOSE Spa nei singoli Avvisi pubblici, sono ammessi alla procedura per l'iscrizione all'Albo fornitori i professionisti, gli studi associati e i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere a), b), c), e), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e precisamente:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter c.c., tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 c.c. istituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter c.c..

La procedura per l'iscrizione può riguardare, oltre che soggetti italiani, anche soggetti appartenenti ai Paesi membri dell'Unione Europea o a Paesi terzi con i quali l'Italia o l'Unione Europea abbiano concluso intese o accordi di reciprocità per garantire l'accesso al mercato nel settore specifico.

SOSE si riserva di escludere dal presente Albo fornitori gli operatori economici che, secondo motivata valutazione di SOSE medesima, abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle



prestazioni affidate loro da SOSE stessa o che abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. SOSE, inoltre, si riserva di escludere dal presente Albo fornitori quegli operatori economici che non abbiano presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

Ai fini dell'iscrizione all'Albo fornitori i soggetti di cui sopra devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

#### **Requisiti di ordine generale**

- Non devono sussistere le cause di esclusione di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- Non devono essere stati svolti incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Devono, comunque, essere rispettati i criteri di onorabilità ed eticità anche con riferimento all'eventuale coinvolgimento in procedimenti/condanne ai sensi del D. Lgs. 231/01. Tra i requisiti di eticità va verificata la eventuale iscrizione nelle c.d. Liste di Riferimento curate e pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) istituita presso la Banca d'Italia ex art. 6 c. 1 del d.lgs. 231/2007 (<http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/contrasto/index.html>) e dalla World Bank (<http://web.worldbank.org/external/default/main?theSitePK=84266&contentMDK=64069844&menuPK=116730&pagePK=64148989&piPK=64148984>).

#### **Requisiti di idoneità professionale**

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.
- Nel caso di professionisti, iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.

#### **Requisiti di capacità economico-finanziaria**

##### **a. Fatturato specifico**

Nei tre anni precedenti la data di richiesta di iscrizione, l'operatore economico deve aver conseguito un fatturato di almeno Euro 60.000,00 (sessantamila/00), oltre IVA, relativamente alle attività riguardanti la macrocategoria merceologica che contiene la categoria merceologica per la quale si chiede l'iscrizione. Si precisa che non è possibile riferire il fatturato a macrocategorie merceologiche diverse da quelle che contengono le categorie per le quali si chiede l'iscrizione.

Per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c), e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il requisito del fatturato specifico deve essere posseduto dal consorzio che chiede l'iscrizione.

##### **b. Referenze bancarie**

L'operatore economico, mediante referenze bancarie, deve dimostrare di avere instaurato un rapporto basato sulla correttezza e puntualità negli adempimenti assunti con gli istituti di credito e dimostrare l'assenza di situazioni passive con gli stessi istituti o con altri soggetti.



#### **4. MODALITÀ DI ISCRIZIONE**

L'operatore economico deve registrarsi sul Portale e presentare un'istanza di iscrizione ad una o più categorie merceologiche appartenenti alle sezioni "forniture" e/o "servizi".

Per iscriversi all'Albo fornitori l'operatore economico deve, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dichiarare le informazioni ed allegare i documenti indicati nei successivi paragrafi.

Si precisa che tutta la documentazione per la quale è richiesta la sottoscrizione deve essere presentata in formato PDF/A e deve essere sottoscritta digitalmente con estensione ".p7m" dal dichiarante, il quale potrà essere il rappresentante legale dell'operatore economico oppure un suo procuratore.

##### **Dati del dichiarante**

L'operatore economico deve obbligatoriamente compilare i "Dati del dichiarante" inserendo le seguenti informazioni:

1. Nome e Cognome del dichiarante
2. Codice Fiscale del dichiarante
3. Città di nascita del dichiarante
4. Provincia di nascita del dichiarante
5. Nazione di nascita del dichiarante
6. Città di residenza del dichiarante
7. Provincia di residenza del dichiarante
8. Indirizzo di residenza del dichiarante
9. Recapito del dichiarante
10. Indicare se il dichiarante è rappresentante legale, procuratore o libero professionista.

Qualora il dichiarante sia un procuratore, nella sezione "Procura" deve essere allegata copia della procura.

Qualora il dichiarante sia un libero professionista, nella sezione "Albo Professionale" deve essere allegata copia del documento che attesta l'iscrizione all'albo professionale di riferimento.

##### **Documenti per l'iscrizione all'Albo fornitori**



In “Documenti per l'iscrizione all'Albo Fornitori” l'operatore economico deve inserire la seguente documentazione:

1. Domanda di iscrizione all'albo fornitori di SOSE;
2. Dichiarazione sul possesso dei requisiti generali;
3. Dichiarazione sul possesso della capacità economica;
4. Referenze bancarie;
5. Documento di identità del dichiarante;
6. Certificazioni sui sistemi di gestione aziendale (*facoltativo*);
7. Brevetti (*facoltativo*);
8. Dichiarazione di esclusiva (*facoltativo*);
9. Modello organizzativo ex D.lgs. n. 231/2001 (*facoltativo*).

L'operatore economico deve obbligatoriamente scaricare, compilare, firmare ed inserire, la “DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI DI SERVIZI E FORNITURE DI SOSE S.P.A.”, la “Dichiarazione sul possesso dei requisiti generali” e la “Dichiarazione sul possesso della capacità economica”.

L'operatore economico, inoltre, deve obbligatoriamente inserire idonee referenze bancarie, rese da almeno un istituto bancario operante negli stati membri dell'Unione Europea o da intermediari autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i., che forniscano idonee referenze sulle capacità economiche e finanziarie dell'impresa. Per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ed e), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. le referenze bancarie devono essere possedute dal consorzio che chiede l'iscrizione. Le dichiarazioni devono essere rilasciate nei 6 (sei) mesi anteriori l'istanza di iscrizione. Nel caso in cui l'operatore economico intrattenga rapporti con un solo istituto di credito può presentare una sola dichiarazione.

L'operatore economico, infine, ha l'obbligo di inserire la copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.

## **5. ESITO DELL'ISTANZA DI ISCRIZIONE ALBO FORNITORI**

SOSE procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'istanza, fermo restando che il termine potrà essere differito di ulteriori 60 (sessanta) giorni, anche in ragione della numerosità delle istanze pervenute.

Resta inteso che, entro il suddetto termine, SOSE comunicherà l'esito del procedimento di iscrizione (qualificato/non qualificato/richiesta di integrazione).

Qualora la documentazione presentata dovesse risultare incompleta, ovvero fossero necessari chiarimenti, il procedimento di iscrizione sarà sospeso, e l'operatore economico avrà uno stato di “richiesta di integrazione”, previo avviso al richiedente. Il termine riprenderà a decorrere dalla data di ricevimento delle informazioni e/o della documentazione integrativa richiesta.

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni previste dalla presente Policy, l'istanza di iscrizione verrà respinta e l'operatore economico avrà uno stato di “non qualificato”.



Nel caso di ammissione all'Albo fornitori, l'operatore economico avrà uno stato di "qualificato".

L'ammissione all'Albo fornitori è effettuata dal Responsabile del procedimento di SOSE, previa verifica della completezza e della regolarità delle dichiarazioni effettuate e della documentazione presentata.

SOSE si riserva la facoltà di effettuare controlli rispetto alle dichiarazioni rese e alla documentazione presentata dagli operatori economici.

SOSE provvederà ad inoltrare tutte le comunicazioni attraverso il Portale.

L'Albo fornitori così costituito sarà operativo dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale [www.sose.it](http://www.sose.it).

I soggetti facenti parte dell'Albo fornitori avranno la possibilità di essere invitati alle procedure indette da SOSE per l'affidamento di beni e servizi, attraverso il criterio della rotazione.

Nel caso in cui in alcune categorie merceologiche non sia iscritto alcun operatore economico o siano iscritti operatori economici in un numero insufficiente o siano iscritti operatori economici che per caratteristiche tecniche, finanziarie ed organizzative non siano in grado – ad insindacabile giudizio di SOSE – di garantire l'esecuzione delle forniture e/o prestazioni oggetto della richiesta di offerta, SOSE potrà selezionare altri operatori economici, anche prescindendo dall'Albo fornitori.

L'elenco dei Fornitori iscritti sarà reso pubblico ed aperto alla consultazione sul sito [www.sose.it](http://www.sose.it).

## **6. DURATA E AGGIORNAMENTO DELL'ISCRIZIONE**

L'iscrizione decorre dalla data di invio della comunicazione di avvenuta iscrizione da parte di SOSE e ha validità triennale, fermo restando che nel suddetto periodo l'operatore economico dovrà mantenere il possesso dei requisiti minimi prescritti dalla presente Policy, e fatti salvi i casi di cessazione di seguito indicati.

Entro la data di scadenza triennale, l'operatore economico che vorrà mantenere l'iscrizione all'Albo fornitori dovrà presentare una nuova istanza di iscrizione. Solo in caso di valutazione positiva da parte di SOSE, l'iscrizione sarà valida per ulteriori 36 (trentasei) mesi.

Trascorso il suddetto termine triennale, senza che sia intervenuta una nuova istanza di iscrizione, invece, la qualifica dell'operatore economico diventerà automaticamente "scaduta". In qualsiasi momento l'operatore economico con qualifica "scaduta" potrà riattivare la sua iscrizione all'Albo fornitori inviando una nuova istanza di iscrizione. In caso di permanenza di qualifica "scaduta" per oltre 180 giorni solari SOSE potrà cancellare l'operatore economico dall'Albo fornitori.

L'operatore economico già iscritto all'Albo fornitori che vuole ampliare l'iscrizione ad altre categorie merceologiche, deve presentare una nuova istanza di iscrizione indicando sia le precedenti categorie merceologiche che le nuove categorie merceologiche.



Fermi restando gli obblighi di informazione da parte degli operatori economici indicati nella presente Policy, SOSE si riserva in qualunque momento di verificare la correttezza delle dichiarazioni, anche in occasione delle singole procedure di affidamento.

## **7. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

L'operatore economico è tenuto a comunicare qualunque modificazione e/o integrazione dei dati dichiarati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, fermo restando che l'intervenuta variazione dei dati porterà ad una valutazione da parte di SOSE che potrebbe comportare anche la cancellazione motivata dall'Albo fornitori laddove ricorrano le ipotesi di cancellazione previste nella presente Policy.

In particolare, l'operatore economico iscritto all'Albo fornitori è tenuto a comunicare quanto segue:

- a) la modifica dei requisiti minimi di iscrizione, immediatamente e comunque non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari dal verificarsi dell'evento, pena la cancellazione dell'operatore economico dall'Albo fornitori;
- b) la modifica dei poteri del legale rappresentante/procuratore, immediatamente e comunque non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari dal verificarsi dell'evento, pena la cancellazione dell'operatore economico dall'Albo fornitori;
- c) ogni modifica e/o variazione dei dati, informazioni e fatti attestati nella documentazione di iscrizione, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b), tempestivamente e comunque non oltre il termine di 30 (trenta) giorni solari dal verificarsi dell'evento, pena la cancellazione dell'operatore economico dall'Albo fornitori.

Si precisa che ogni modifica di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non costituisce nuova istanza di iscrizione e, pertanto, in caso di accoglimento la durata dell'iscrizione all'Albo fornitori resta invariata.

SOSE potrà disporre la cancellazione dall'Albo fornitori, oltre che su richiesta dell'operatore economico interessato, nei seguenti casi:

- falsa dichiarazione in merito ad uno o più dei requisiti previsti dalla presente Policy o, comunque, qualora sia accertato che siano venute meno le condizioni che hanno determinato l'iscrizione;
- mancata fornitura dei beni e/o servizi commissionati in assenza di accertati impedimenti per causa di forza maggiore;
- tre richiami scritti per inadempienze nella fornitura di beni e/o servizi commissionati anche parziali o in merito alla difformità qualitativa della fornitura e/o del servizio.
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'operatore economico;
- errore grave nell'esercizio dell'attività professionale dell'operatore economico;
- la perdita dei requisiti richiesti minimi di cui alla presente Policy;
- le ipotesi di cui alle lettere a) b) e c), del presente paragrafo;
- la permanenza dello stato di qualifica "scaduta" per 180 giorni.



La cancellazione dall'Albo fornitori verrà comunicata tempestivamente all'operatore economico con l'indicazione della motivazione.

A seguito della cancellazione dall'Albo fornitori, l'operatore economico viene declassato allo stato di "registrato".

SOSE si riserva altresì la facoltà di cancellare dall'Albo fornitori gli operatori economici che per due volte consecutive abbiano rifiutato di presentare offerta.

## **8. COMUNICAZIONE E MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

Fatto salvo laddove diversamente stabilito, tutte le comunicazioni previste nella presente Policy tra gli operatori economici e SOSE saranno valide ed efficaci soltanto se effettuate utilizzando la messaggistica di Portale e le altre funzionalità di comunicazione disponibili sul Portale stesso.

Non possono essere accettati documenti cartacei, ovvero in formato elettronico inviati tramite email al di fuori del Portale, ovvero allegati a comunicazioni inviate tramite il Portale qualora siano previsti nel Portale stesso appositi spazi dove caricare tali documenti.

Resta onere ed obbligo dell'operatore economico registrato al Portale e iscritto all'Albo fornitori, mantenere sempre in perfetta funzionalità la Casella di posta elettronica PEC indicata in sede di registrazione al Portale.

## **9. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

In caso di procedure di affidamento di cui all'art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs 50/2016 e s.m.i., SOSE potrà invitare gli operatori economici iscritti all'Albo fornitori, ove disponibili, ma in ogni caso si riserva la possibilità di svolgere delle indagini di mercato mediante avviso pubblico, al fine di individuare almeno cinque operatori economici, ove disponibili.

## **10. PUBBLICITÀ**

Al fine di garantire la massima pubblicità dell'Albo fornitori, SOSE pubblica un apposito avviso sul proprio sito internet ([www.sose.it](http://www.sose.it)), nella sezione "Società trasparente" sotto la sezione "Bandi di gara e contratti", nonché su Twitter e LinkedIn.

## **11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Si rinvia all'informativa sul trattamento dei dati personali, presente nel Portale e dall'operatore economico già visionata ed accettata in fase di registrazione al Portale stesso.

Tutti i dati dei quali SOSE dovesse entrare in possesso in esecuzione della presente Policy saranno raccolti e trattati dalla stessa esclusivamente per le finalità consentite dalla legge ed in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679.

## **12. MODIFICA POLICY**



La presente Policy sarà modificata/adequata al verificarsi di eventuali modifiche della vigente normativa in materia.

È, in ogni caso, facoltà di SOSE modificare il contenuto della presente Policy dandone comunicazione agli iscritti mediante apposita pubblicazione sul sito [www.sose.it](http://www.sose.it).

### **13. CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente Policy, che non potesse essere risolta in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

### **14. DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente policy troveranno applicazione, in quanto applicabili, le normative vigenti in materia.

Allegati:

sub "1" - ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE - ALBO FORNITORI DI SOSE S.P.A.;

sub "2" - DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI DI SERVIZI E FORNITURE DI SOSE S.P.A..